

IMU: AVVISO INFORMATIVO TERRENI AGRICOLI

Il decreto interministeriale 28 novembre 2014, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ha rimodulato l'applicazione dell'esenzione dall'IMU, in attuazione di quanto previsto dall'art. 22, comma 2, del D.L. n. 66 del 2014.

I soggetti obbligati al versamento dell'IMU per l'anno 2014 sulla base di detto decreto devono effettuarlo in un'unica rata entro il 16 dicembre 2014.

In particolare, il decreto stabilisce:

1. **L' esenzione per i terreni agricoli dei comuni ubicati a un'altitudine di 601 metri e oltre**, individuati sulla base dell' "Elenco comuni italiani", pubblicato sul sito *internet* dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), <http://www.istat.it/it/archivio/6789>, tenendo conto dell'altezza riportata nella colonna "Altitudine del centro (metri)";
2. **L' esenzione per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali**, iscritti nella previdenza agricola, dei comuni ubicati a un'altitudine compresa fra 281 metri e 600 metri, individuati sulla base del medesimo elenco.
3. L' assoggettamento per i terreni ubicati nei Comuni diversi da quelli individuati nei commi 1 e 2, resta ferma l'applicazione della disciplina vigente dell'imposta municipale propria e, in particolare, delle disposizioni di cui all' articolo 13, comma 5 e 8-bis, del decreto legge n. 201 del 2011.

IMPORTANTE.

Si avvisa inoltre la cittadinanza che Visti i tempi di pubblicazione del Decreto(ad oggi 2 Dicembre tale decreto non è ancora stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale) e l'impossibilità con questa tempistica di predisporre una banca dati per la scadenza del 16 Dicembre 2014 **eventuali calcoli verranno effettuati sulla base catastale dei terreni di proprietà salva diversa documentazione da parte del Contribuente**, il quale si assume le responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e dalle dichiarazioni mendaci (così come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000), ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. n. 445 del 28.12.2000.